

## Informativa – settembre 2009

### **ULTIME NOVITÀ FISCALI**

<b>Redditometro e possesso di auto di grossa cilindrata</b>	Il possesso di un'auto di grossa cilindrata non è di per sé un elemento sufficiente a giustificare l'accertamento sintetico da parte dell'Amministrazione finanziaria. Infatti l'Ufficio può procedere a determinare sinteticamente il reddito soltanto qualora il reddito dichiarato sia non congruo rispetto agli elementi indicativi di capacità contributiva per almeno 2 anni.
<b>Sentenza Corte Cassazione 23.7.2009, n. 17200</b>	
<b>Scontrino fiscale per l'acquisto di medicinali</b>	Dall'1.1.2010, al fine di garantire le esigenze di riservatezza del contribuente, lo scontrino fiscale relativo all'acquisto di farmaci dovrà riportare, oltre alla natura e quantità e al codice fiscale dell'acquirente, il numero di autorizzazione all'immissione in commercio in luogo dell'indicazione della denominazione del medicinale.
<b>Circolare Agenzia Entrate 30.7.2009, n. 40/E</b>	
<b>Imposta di pubblicità su bandiera presente in cantiere</b>	Non sconta l'imposta di pubblicità un'insegna, in forma di bandiera, presente in un cantiere edile, contenente il logo di un'azienda, qualora lo stesso sia privo di qualsiasi funzione promozionale / commerciale ma sia posto al solo scopo di indicare l'ubicazione (ad esempio, ai fornitori che devono consegnare il materiale) e l'estensione del cantiere stesso.
<b>Sentenza CTP Milano n. 108/46/2009</b>	
<b>TOSAP distributori di carburante</b>	I distributori di carburante sono tenuti al pagamento della TOSAP oltre che sugli spazi impegnati dalle pompe di benzina, anche su quelli necessari per manovre e viabilità (comprese le aiuole).
<b>Sentenza Corte Cassazione 22.7.2009, n. 17074</b>	
<b>Credito d'imposta autotrasportatori</b>	È stato pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate il Provvedimento di approvazione del modello per la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte degli autotrasportatori di merci che intendono usufruire del credito d'imposta ex art. 15, comma 8-septies, DL n. 78/2009 corrispondente ad una quota parte della tassa automobilistica 2009 corrisposta per ciascun veicolo di massa complessiva non inferiore a 7,5 t.
<b>Provvedimento Agenzia Entrate 6.8.2009</b>	
<b>Erogazioni liberali al clero con utilizzo carta di credito</b>	Anche le erogazioni liberali a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero, pur in assenza di una espressa previsione normativa in materia, possono essere effettuate, ai fini della deducibilità dal reddito complessivo dell'erogante ex art. 10, comma 1, lett. i), TUIR, tramite carta di credito.
<b>Risoluzione Agenzia Entrate 3.8.2009, n. 199/E</b>	

## COMMENTI

### LE NOVITÀ DELLA “MANOVRA D’ESTATE” DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE

Si riporta di seguito una sintesi delle principali novità del Decreto Legge contenente la c.d. “Manovra d’estate” a seguito della conversione definitiva in legge ad opera del Parlamento.

#### DETAZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN MACCHINARI ED APPARECCHIATURE

È confermata, specificando che va fatto riferimento ai beni nuovi, la c.d. “Tremonti ter”, in base alla quale i titolari di reddito d’impresa possono escludere dalla tassazione, nella misura pari al 50% del valore degli investimenti, gli acquisti di **nuovi macchinari** e **nuove apparecchiature** di cui alla divisione 28 della tabella ATECO 2007,

**effettuati nel periodo dall’1.7.2009 al 30.6.2010.**

La detassazione è, di fatto, usufruibile a partire dal periodo d’imposta 2009 ed avrà rilevanza nel mod. UNICO 2010 (per gli investimenti effettuati nel periodo 1.7 – 31.12.2009).

#### DETAZZAZIONE DEGLI AUMENTI DI CAPITALE

È stata introdotta una specifica norma finalizzata alla “**detassazione**” della **capitalizzazione di società di capitali o di persone** di importo massimo **fino ad €500.000**.

A tal fine è necessario che l’aumento di capitale sia:

- 4 **perfezionato da persone fisiche mediante conferimento** di denaro, beni in natura o crediti;
- 4 **effettuato entro il 5.2.2010.**

Ricorrendo tali condizioni, si presume un **rendimento annuo del 3% che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo d’imposta in corso alla data di perfezionamento dell’aumento di capitale e per i 4 periodi d’imposta successivi** (così per un aumento di capitale effettuato nel 2009 il beneficio potrà riguardare il quinquennio 2009 – 2013).

#### COMPENSAZIONE DEI CREDITI FISCALI

Sono state introdotte specifiche disposizioni finalizzate alla “*riorganizzazione*” del **sistema delle compensazioni dei crediti fiscali**, ed in particolare del **credito IVA**, con l’intento di **contrastare** gli abusi nell’utilizzo dei crediti fiscali.

A decorrere dal 2010, a seguito delle nuove disposizioni introdotte:

1. la **compensazione del credito IVA** annuale o trimestrale per importi **superiori a € 10.000 annui**, può essere effettuata a partire **dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione** (annuale) o dell’istanza (trimestrale);
2. il contribuente che intende **utilizzare in compensazione il credito IVA**, in misura **superiore a € 15.000 annui**, deve disporre di una dichiarazione IVA “**certificata**” circa la sussistenza di detto credito.

A tal fine, **alla dichiarazione deve essere apposto il visto di conformità** da parte di un soggetto abilitato (dottore commercialista, consulente del lavoro, CAF, ecc.).



Per le **società ed enti**, in alternativa al visto di conformità, la dichiarazione IVA va sottoscritta oltre che dal **rappresentante legale** anche da **coloro che sottoscrivono** (se prevista) **la Relazione di revisione**;

3. il contribuente che intende **compensare il credito IVA**, annuale o trimestrale, in misura **superiore a € 10.000 annui**, sarà tenuto ad utilizzare **esclusivamente i servizi telematici** che verranno messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

## OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DEL DURC

---

È introdotto l'**obbligo di presentare il DURC, per certificare la regolarità contributiva, per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche** di cui all'art. 28, D.Lgs. n. 114/98. In particolare è previsto detto documento deve essere presentato **in sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività**.

**Entro il 31.1 di ciascun anno successivo** a quello di rilascio dell'autorizzazione **il Comune verificherà la sussistenza del documento**. La mancata presentazione iniziale ed annuale del documento comporterà la **revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività**.

## CONTRASTO AI PARADISI FISCALI

---

Si segnala la previsione di una "**presunzione di evasione**" (relativa, in quanto è comunque ammessa la prova contraria) per le operazioni di investimento e le attività finanziarie effettuate in Paesi a fiscalità privilegiata (ad esempio Lussemburgo, Liechtenstein, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Svizzera, ecc.), in violazione degli obblighi c.d. "di monitoraggio" (compilazione quadro RW del mod. UNICO).

## RIMPATRIO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI ESTERE

---

È riproposto il c.d. "scudo fiscale" al fine di favorire il **rimpatrio** e la **regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero** in violazione del norme sul monitoraggio fiscale (compilazione del quadro RW del mod. UNICO).

In particolare il rimpatrio e la regolarizzazione:

- 4 riguardano le predette **attività detenute al 31.12.2008**;
- 4 vanno **effettuati** nel periodo compreso **tra il 15.9.2009 ed il 15.4.2010**;
- 4 si perfezionano con il **pagamento di un'imposta straordinaria**, da applicare al rendimento lordo presunto in ragione del 2% annuo per i 5 anni precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione, pari **al 50% per anno**, comprensiva di interessi e sanzioni.

Si evidenzia un **inasprimento delle sanzioni** previste per le **violazioni commesse in sede di compilazione del quadro RW** del mod. UNICO (la sanzione passa "*dal 5 al 25 per cento*" al "*dal 10 al 50 per cento*" degli importi non dichiarati).

## CREDITO D'IMPOSTA PER IMPRESE AUTOTRASPORTO

---

È riproposto il credito d'imposta a favore degli autotrasportatori, corrispondente ad una quota parte dell'importo pagato a titolo di **tassa automobilistica per il 2009**, per ciascun veicolo di massa complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, così quantificato:

- 4 **38,5%** dell'importo pagato, per i veicoli di massa massima complessiva compresa **tra 7,5 t e 11,5 t**;
- 4 **77%** dell'importo pagato, per i veicoli di massa complessiva **superiore a 11,5 t**.



Il citato Provvedimento **subordina la fruizione del credito** in esame alla **presentazione di una specifica "autocertificazione"**.

## PERSONE FISICHE CON PIÙ DI 10 VEICOLI

---

Va evidenziato infine che gli Uffici del Pubblico registro automobilistico (PRA) sono tenuti a **segnalare all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di finanza ed alla Regione** competente le **persone fisiche che risultano proprietarie di 10 o più veicoli**.

Tale disposizione va inquadrata nell'ambito dell'attività di accertamento tramite il c.d. "redditometro".

**SCADENZARIO**  
**Mese di SETTEMBRE**

**Lunedì 7 settembre**

<b>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI</b>	Presentazione, degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione, relativi a luglio. La presentazione può essere effettuata anche con l'apposito software Intr@Web. Utilizzando la modalità telematica di presentazione, l'invio può essere effettuato entro l'11 settembre.
--	---

**Lunedì 14 settembre**

<b>RIMBORSO IRPEF / IRES PER DEDUCIBILITÀ 10% IRAP ANNI PREGRESSI</b>	Termine iniziale per la presentazione in via telematica dell'istanza di rimborso delle maggiori imposte sul reddito (IRES / IRPEF) corrisposte per gli anni pregressi a seguito della deducibilità del 10% dell'IRAP ai fini delle imposte dirette. La presentazione può essere effettuata entro il 13.11.2009 dai contribuenti che al 29.11.2008: <ul style="list-style-type: none"> <li>• hanno già presentato istanza di rimborso;</li> <li>• non hanno presentato istanza di rimborso e con riferimento ai versamenti IRES / IRPEF per i quali il termine di 48 mesi cade nel periodo compreso tra il 29.11.2008 e il 13.11.2009.</li> </ul>
---	--

**Martedì 15 settembre**

<b>IVA CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE</b>	Invio telematico mensile dei corrispettivi relativi al mese di agosto da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.
---	---

**Mercoledì 16 settembre**

<b>IVA LIQUIDAZIONE MENSILE</b>	Liquidazione IVA riferita al mese di agosto e versamento dell'imposta dovuta.
<b>IVA DICHIARAZIONI D'INTENTO</b>	Presentazione in via telematica della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di agosto.
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</b>	Versamento delle ritenute operate ad agosto relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004).
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</b>	Versamento delle ritenute operate ad agosto per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
<b>IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b>	Versamento delle ritenute operate ad agosto relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038);</li> <li>• utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li> <li>• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.</li> </ul>
<b>RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI</b>	Versamento delle ritenute (4%) operate ad agosto da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).

<b>INPS DIPENDENTI</b>	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di agosto.
<b>INPS GESTIONE SEPARATA</b>	Versamento del contributo del 17% o 25,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti ad agosto a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti ad agosto agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 17% ovvero 25,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).
<b>INPS AGRICOLTURA</b>	Versamento della seconda rata 2009 dei contributi previdenziali sul reddito convenzionale da parte dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP).

**Lunedì 21 settembre**

<b>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI</b>	Presentazione, degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione, relativi ad agosto. La presentazione può essere effettuata anche con l'apposito software Intr@Web. Utilizzando la modalità telematica di presentazione, l'invio può essere effettuato entro il 25 settembre.
--	---

**Mercoledì 30 settembre**

<b>MOD. 730/2009 COMUNICAZIONE MINOR ACCONTO</b>	Richiesta al sostituto d'imposta di non effettuare o di calcolare in misura inferiore a quanto desumibile dal mod. 730-3/2009 la seconda o unica rata dell'acconto 2009.
<b>INPS DIPENDENTI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Invio telematico del mod. DM 10/2 per le denunce contributive del mese di agosto;</li> <li>• Invio telematico del mod. Emens per le retribuzioni corrisposte nel mese di agosto. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.</li> </ul>
<b>MOD. UNICO 2009</b>	Termine per l'invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del mod. UNICO 2009, relativo al 2008, di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare.
<b>MOD. IVA 2009</b>	Termine per l'invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, della dichiarazione IVA relativa al 2008 in forma autonoma, ossia per i soggetti che non presentano la dichiarazione unificata.
<b>MOD. IRAP 2009</b>	Termine per l'invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del mod. IRAP 2009, relativo al 2008.
<b>PARAMETRI ADEGUAMENTO</b>	Versamento dell'IVA sui maggiori compensi/ricavi da parte dei soggetti che si adeguano ai parametri per il 2008 (codice tributo 6493).
<b>ICI DICHIARAZIONE</b>	Presentazione della dichiarazione ICI relativa alle variazioni verificatesi nel 2008, nei casi in cui la stessa è richiesta (il Comune potrebbe aver deliberato un termine diverso), da parte dei soggetti che presentano entro il 30.9.2009 il mod. UNICO telematico (soggetti IRPEF ed IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).